

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVESTRI, MASTELLA, SANGALLI, ZOPPI, SANESE, ANDREOLI, ARMELLIN, BOTTA, BROCCA, CAPPELLI, CASATI, CAVALIERE, CERIONI, CITTERIO, CRISTOFORI, FALCONIO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, GALLI LUIGI, GARAVAGLIA MARIA PIA, LAMORTE, LATTANZIO, LO BELLO, MAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, PATRIA, PAVONE, PEZZATI, PISANU, QUIETI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SOBRERO, TANTALO, TASSONE, TESINI GIANCARLO, VIETTI ANNA MARIA

Presentata l'8 agosto 1979

Disposizioni normative per i cittadini eletti alle cariche di senatore, deputato e consigliere regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La polemica nei confronti della classe politica nei riguardi della sua predisposizione ad effettuare « compromessi » non sempre limpidi, se non proprio a perpetrare veri e propri abusi al fine di consolidare le proprie fortune personali, spesso è apparsa ossessivante.

E se sosteniamo che la credibilità della classe politica negli ultimi periodi non è apparsa proprio salda non inventiamo proprio nulla.

Molto di sovente gli organi di stampa, le stesse conversazioni dell'uomo della strada, evidenziano, oltre misura, casi di corruzione che pure esistono, ma che non possono essere generalizzati.

Onorevoli colleghi, noi crediamo che la stragrande maggioranza dei politici, la quasi totalità degli amministratori, sono degni della massima stima e della massima considerazione.

La loro opera, il loro attivarsi meritano riconoscenza, gratitudine. Spesso lavorano in condizioni di estremo disagio, ed il loro senso del dovere deve essere messo fuori discussione.

Proprio perché crediamo che certo qualunque imperante vada sconfitto, proprio perché crediamo che la disonestà sia l'eccezione e la correttezza la regola, abbiamo predisposto questa proposta di legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli uomini politici, gli amministratori saranno obbligati a dare completa trasparenza alla loro attività, dovranno operare alla luce del sole, ad iniziare dalla fase più convulsa, e spesso meno chiara, del loro impegno politico: appunto la campagna elettorale.

Così raggiungeremo due obiettivi: conquisteremo l'opinione pubblica che molti politici, amministratori fanno, nella più completa lealtà e correttezza, il loro dovere, mentre obbligheremo i pochi disonesti a tirarsi indietro, condannati dalla rea-

zione popolare, oltre che dalle leggi dello Stato.

La presente proposta di legge si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

a) valutare criticamente i progressi economici degli eletti nel corso del loro mandato;

b) individuare le fonti di finanziamento per le loro campagne elettorali;

c) quantificare i finanziamenti sia di provenienza propria che aliena;

d) quantificare le spese sostenute nella campagna elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obblighi per i candidati).

Entro 30 giorni dal termine della competizione elettorale i senatori, i deputati ed i consiglieri regionali eletti debbono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, all'Ufficio provinciale IVA ed al comune di residenza, un prospetto sottoscritto, che contenga i seguenti dati:

a) stato patrimoniale dell'eletto, del coniuge e dei figli conviventi;

b) mezzi finanziari, beni mobili ed immobili di cui il candidato ha avuto la disponibilità per lo svolgimento della campagna elettorale con indicazione precisa della loro provenienza;

c) quadro riepilogativo delle spese sostenute per la campagna elettorale.

ART. 2.

(Presentazione prospetto di cui articolo 1 all'Autorità giudiziaria).

I candidati eletti alle cariche di senatore, deputato e consigliere regionale presenteranno il prospetto di cui all'articolo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1 anche all'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, competente per territorio.

ART. 3.

(Presentazione stato patrimoniale conclusivo).

Entro 30 giorni dal termine del mandato gli eletti dovranno presentare lo stato patrimoniale personale, quello del coniuge e dei figli conviventi.

ART. 4.

(Verifica situazione patrimoniale).

Entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dello stato patrimoniale conclusivo, una Commissione composta da 20 cittadini scelti a sorte tra i presidenti di seggio della circoscrizione elettorale, provvede a confrontare gli stati patrimoniali di inizio e di fine legislatura, disponendo la loro pubblicazione sui maggiori organi di stampa locali e nazionali, nonché l'inoltro ai competenti uffici finanziari.

ART. 5.

(Sorteggio componenti Commissioni di cui all'articolo 4).

I sorteggi di cui al precedente articolo sono effettuati di fronte all'Intendente di finanza della città capoluogo della circoscrizione elettorale competente.

ART. 6.

(Adempimenti degli Uffici finanziari).

I competenti Uffici finanziari, entro 6 mesi dalla ricezione dei prospetti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 4 ne curano la verifica e provvedono agli opportuni accertamenti.

ART. 7.

(Sanzioni).

L'inosservanza alle vigenti disposizioni dà luogo, a carico dei responsabili, alle sanzioni penali e civili previste dalle leggi.

L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 20.000.000 a lire 100.000.000.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.